

**Dispositivo**

In circostanze quali quelle del procedimento principale, l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, uno Stato membro che non è competente per l'esame di una domanda d'asilo in base ai criteri elencati al capo III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato membro divenuto lo Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento assumere gli obblighi connessi a tale competenza. Esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente. Tale interpretazione del suddetto articolo 15, paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato membro che era competente in forza dei criteri elencati al capo III di detto regolamento non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 10.9.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 novembre 2012  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo  
Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Germania) —  
Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg**

(Causa C-268/11) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione — Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino — Diritti dei lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro — Ritiro con effetto retroattivo del permesso di soggiorno)*

(2013/C 9/24)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

**Parti**

Ricorrente: Atilla Gülbahce

Convenuta: Freie und Hansestadt Hamburg

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Concessione ad un lavoratore turco, coniuge di una cittadina dello Stato membro ospitante, di un permesso di soggiorno di durata limitata e di un permesso di lavoro di durata illimitata — Ritiro, con effetto retroattivo e in ragione della separazione dalla coniuge non comunicata alle autorità competenti, delle decisioni che prorogano la durata del permesso di soggiorno — Condizioni per fondare il diritto di soggiorno sull'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, sulla base del permesso di lavoro di durata illimitata

**Dispositivo**

L'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione istituita con l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, siglato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato, a nome di quest'ultima, con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali ritirino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco, con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione di tale permesso è venuto meno, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale ritiro avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto da detto articolo 6, paragrafo 1, primo trattino.

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 10.9.2011.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 novembre 2012  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Symvoulío tis Epikrateias — Grecia) — Techniko  
Epimelitirio Elladas (TEE) e a./Ypourgos Esoterikon,  
Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon  
kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai  
Oikonomikon**

(Causa C-271/11) (<sup>1</sup>)

*(Trasporti aerei — Regolamento n. 2042/2003 — Norme tecniche e procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile — Mantenimento della navigabilità degli aeromobili — Autorizzazione rilasciata ai membri del personale addetto ai compiti di revisione — Qualifiche richieste)*

(2013/C 9/25)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Symvoulío tis Epikrateias

**Parti**

Ricorrenti: Techniko Epimelitirio Elladas (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon aeronafpigon michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Hlias Hliadis, Ionnis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Convenuti: Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315, pag. 1) — Compatibilità di una normativa nazionale che ripartisce il compito di ispezionare gli aeromobili tra quattro categorie distinte di ispettori (Ispettori per l'aeronavigabilità, Ispettori per le operazioni di volo, Ispettori per la sicurezza in cabina passeggeri e Ispettori per i diplomi e le licenze)

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 2 e la disposizione M.B.902 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno la possibilità, in sede di adozione di misure complementari di attuazione di tale regolamento, di ripartire, in seno all'autorità competente prevista dalla disposizione M.B.902, le attività di revisione della navigabilità degli aeromobili tra varie categorie specifiche di ispettori.
- 2) La disposizione M.B.902, lettera b), punto 1, dell'allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che qualsiasi persona incaricata di controllare, sotto qualsiasi aspetto, la navigabilità degli aeromobili deve avere un'esperienza quinquennale che copra tutti gli aspetti diretti a garantire il mantenimento della navigabilità di un aeromobile, e unicamente tali aspetti.
- 3) La disposizione M.B.902, lettera b), punto 1, dell'allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono determinare le condizioni in cui è stata acquisita l'esperienza di almeno cinque anni nel settore dell'aeronavigabilità, di cui deve disporre il personale incaricato della revisione della navigabilità degli aeromobili. In particolare, essi possono scegliere di prendere in considerazione l'esperienza acquisita nell'ambito di un impiego in un'officina di manutenzione di aeromobili, di riconoscere quella acquisita nel corso di un tirocinio pratico effettuato in ambito professionale durante studi di aeronautica o ancora quella connessa al progresso esercizio di funzioni di ispettore per l'aeronavigabilità.
- 4) La disposizione M.B.902, lettera b), dell'allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che essa non determina alcuna differenza tra i titolari di una licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell'allegato III del predetto regolamento, intitolato «Parte 66», e i titolari di un diploma d'istruzione superiore.
- 5) La disposizione M.B.902, lettera b), dell'allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che possono esercitare funzioni in qualità di ispettore per l'aeronavigabilità soltanto le persone che abbiano preventivamente seguito tutti i corsi di formazione e gli addestramenti richiesti da tale disposizione e che siano state oggetto di una valutazione delle loro conoscenze e delle loro competenze al termine di siffatti programmi formativi.

- 6) La disposizione M.B.902, lettera b), punto 4, dell'allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che possono esercitare funzioni in qualità di ispettore per l'aeronavigabilità soltanto le persone che abbiano preventivamente ricoperto una posizione che comporti un'adeguata responsabilità, che attesti tanto la loro idoneità ad effettuare i controlli tecnici necessari quanto quella a valutare se i risultati di siffatti controlli consentano, o meno, il rilascio di documenti che certificano la navigabilità dell'aeromobile controllato.
- 7) Il regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretato nel senso che le autorità degli Stati membri non sono tenute a prevedere che le persone le quali esercitavano funzioni di revisione della navigabilità degli aeromobili alla data dell'entrata in vigore di tale regolamento continueranno automaticamente e senza procedura di selezione ad esercitare siffatte funzioni.

(<sup>1</sup>) GU C 232 del 6.8.2011.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingén**

(Causa C-299/11) (<sup>1</sup>)

**(Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego, per i bisogni dell'impresa, di beni ottenuti «nel quadro di detta impresa» — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo)**

(2013/C 9/26)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Gemeente Vlaardingén

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 5, paragrafi 5 e 7, lettera a), e 11, A, paragrafo 1, lettera b), della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Operazioni imponibili — Destinazione di un bene ai bisogni dell'impresa — Destinazione ad attività esenti dell'impresa di un terreno ad essa appartenente e che è stato trasformato per suo conto da un terzo a fronte di un corrispettivo